



29 Settembre 2026

Circolare numero 38

Circolare 38 (rsv) Modalità di fruizione ferie personale docente supplente a tempo determinato

Come già comunicato e sottoscritto all'atto dell'assunzione in servizio, si specifica quanto segue:

– Visto l'art.-. 1 comma 54 della legge n. 228/2012; – Visto l'art. 38 e la Dichiarazione congiunta n. 2 del CCNL 2019-21; – Visto il comma 55; – Vista la sentenza della Corte di Cassazione (Ordinanza 17/06/2024, n. 16715).

E' possibile fruire delle ferie maturate:

– dal 1° settembre alla data di inizio delle lezioni per i docenti con contratto annuale (31/8), ad esclusione dei giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato; – durante le vacanze natalizie e pasquali; – in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto; – dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno, esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami di Stato o alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato; – dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto annuale (31/8), con esclusione dei giorni destinati ad eventuali esami di Stato nonché alle eventuali attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato.

Si specifica:

1) l'importanza di richiedere esplicitamente le ferie. L'istituto non può assegnarle automaticamente; 2) la mancata richiesta di fruizione delle ferie – a fronte dell'informazione adeguata della scuola – durante i periodi di sospensione delle lezioni fa perdere il diritto all'indennità sostitutiva.

Pertanto tutto il personale assunto a tempo determinato è invitato a produrre istanza di ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti, escludendo i giorni previsti per gli scrutini finali e gli esami di Stato) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno 2027, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva.

Si considera pertanto espletato l'adempimento del datore di lavoro di porre i dipendenti in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. L'istituto non è tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.